



E-STN-2009-2524

Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura
Il Capo della Direzione*

Prot. n. 28107

Roma, 8/04/2009

Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 160
00196 Roma

OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 49: pagamenti di effetti presso cassa cambiali e pagamenti frazionati.

Si riscontra la nota di codesto Consiglio con la quale sono stati chiesti chiarimenti riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007, in particolare con riferimento:

1. alla possibilità, per il notaio, di ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l'elevazione dell'eventuale protesto, in denaro contante qualora l'importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge.
2. alla possibilità di regolare in denaro contante frazioni di pagamento, d'importo inferiore al limite di legge, anche quando l'importo complessivo del pagamento è pari o superiore al suddetto limite.

Al riguardo, con riferimento al quesito sub 1) si ritiene consentita la possibilità, per il notaio, di ricevere il pagamento di cambiali ed assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge. Si ritiene, infatti,

condivisibile l'osservazione di codesto Consiglio riguardo alla possibilità di considerare, in tale unica circostanza, il notaio quale "mandatario" dell'istituto di credito che ha richiesto l'elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto.

Con riferimento al quesito sub 2) si chiarisce che, con riferimento a singoli trasferimenti di importo inferiore al limite di legge ma complessivamente superiori al predetto limite, l'avverbio "complessivamente" contenuto nel 1° comma dell'articolo 49 va riferito al valore da trasferire.

Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore a 12.500 euro a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non è ravvisabile la violazione nel caso, invece in cui il trasferimento considerato nel suo complesso consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Le indicazioni contenute nella presente nota sono state concordate con la Banca d'Italia e con l'Unità di informazione finanziaria.


(Giuseppe Maresca)